

Assicurazione Infortuni per l'azienda

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A.

Prodotto: "Protezione Welfare Infortuni"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura l'azienda con coperture dedicate ai suoi dipendenti.



Che cosa è assicurato?

✓ Infortuni

Garanzia base: Morte e Invalidità Permanente per infortuni professionali.

Garanzia opzionale: Morte e Invalidità Permanente per infortuni extraprofessionali.

✓ Morte

Pagamento del capitale assicurato previsto in polizza agli eredi, in caso di decesso dell'Assicurato a seguito di infortunio.

✓ Invalidità permanente

Pagamento del capitale assicurato previsto in polizza se l'infortunio ha come conseguenza un'invalidità totale o parziale in proporzione al grado di invalidità accertato (se superiore al 65% sarà indennizzato il 100% del capitale assicurato).



Che cosa non è assicurato?

- ✗ L'assicurazione non opera per i soggetti non assicurati e per le garanzie non acquistate; sono sempre esclusi i danni commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato (e/o dei rappresentanti legali);

L'assicurazione non è operante per (di seguito alcuni dei principali rischi esclusi):

- ✗ gli infortuni causati da infarto, suicidio e autolesionismo; pratica di sport esercitati professionalmente e pericolosi in genere, l'uso e la guida di veicoli a motore o natanti se l'assicurato è privo dell'abilitazione;
- ✗ gli infortuni causati dallo stato di ubriachezza dell'Assicurato o dall'effetto di allucinogeni, stupefacenti o psicofarmaci.
- ✗ sono in ogni caso escluse le seguenti attività esercitate dall'azienda contraente: centrali nucleari, produzione di combustibile nucleare, stoccaggio di scorie radioattive, armi nucleari, armi in genere, estrazione di carbone, produzione di energia a base di carbone, produttori di tabacco, produttori e oleodotti di sabbie bituminose, trivellazione petrolifera nell'Artico, produttori di beni legati al rischio pandemico/epidemiologico.



Ci sono limiti di copertura?

Sono previste franchigie, scoperti e limiti di indennizzo. La loro applicazione può comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo.

- ! **Infortuni:** franchigia del 5% di invalidità permanente.

- ! L'importo massimo indennizzabile per le coperture morte e invalidità permanente è di € 100.000,00.



Dove vale la copertura?

- ✓ La copertura vale in tutto il mondo, salvo diverse indicazioni.



Che obbligo ho?

Quando l'azienda sottoscrive il contratto, ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza, il mancato pagamento o il pagamento in forma ridotta del danno, ovvero il diritto di rivalsa per i danni risarciti obbligatoriamente a terzi.



Quando e come devo pagare?

Il premio viene pagato annualmente ed in via anticipata, salvo diversa pattuizione. Puoi effettuare il pagamento mediante addebito in conto corrente o in denaro contante nei limiti previsti dalla legge. Il frazionamento del premio è annuale.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto è stipulato con la formula del tacito rinnovo e ha durata annua. La copertura comincia alle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza, a condizione che sia stato pagato il premio. In caso contrario la copertura comincia alle ore 24.00 del giorno del pagamento.

In mancanza di disdetta, la polizza si rinnova automaticamente ad ogni scadenza annuale per un altro anno e così successivamente di anno in anno.



Come posso disdire la polizza?

Puoi impedire il rinnovo automatico della polizza inviando alla Compagnia la richiesta di disdetta mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza annuale.

Se la polizza è stata stipulata telefonicamente si ha, inoltre, il diritto di recedere entro 14 giorni dal primo addebito.